CAMERA DEI DEPUTATI N. **4231**-A-*bis*

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 19 marzo 1998

(Relatore di minoranza: **BARRAL**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Disposizioni in materia di attività produttive

Presentato il 9 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge recante disposizioni in materia di attività produttive riveste un'importanza particolare, tanto da essere considerato dal Governo uno strumento utilizzato per « razionalizzare alcuni profili di politica industriale (...) aventi un particolare rilievo finanziario », così come esordisce la relazione introduttiva del provvedimento stesso.

Ma, adottando il testo in discussione, la maggioranza che sostiene il Governo si pone certamente in una direzione opposta a quella dichiarata, che sottintende l'esigenza di adottare misure che rendano certezza, trasparenza, credibilità ed efficienza ad alcuni strumenti di politica industriale.

In tal senso, non si può non rilevare che quello approvato dalla Commissione è un testo che non solo non raggiunge gli obbiettivi dichiarati, ma è ancora lontano, nella forma e nella sostanza, dalle indicazioni e dalle normative del sovarordinato ordinamento comunitario.

Tale considerazione risulta palese riguardo alla normativa più importante contenuta in questo disegno di legge: la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, introdotta dalla legge 95/79 (c.d. legge Prodi), di cui all'articolo 1.

Si ritiene, infatti, che le soluzioni adottate non armonizzino l'istituto in questione agli orientamenti comunitari – come dichiarato nella relazione al disegno di legge n. 4231 – ma costituiscano misure demagogiche ed assistenziali, che continuano la tradizionale attività di scaricare sulla collettività i pesanti oneri di fallimentari gestioni imprenditoriali e di far ricorso alle risorse pubbliche per mantenere in vita le stesse imprese.

La legge Prodi è stata sottoposta dall'UE a procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 93, punto 2, del Trattato CEE, perché in contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato. Ma i pesanti rilievi e le profonde perplessità sollevate dalla Commissione in merito al quadro normativo ed alla gestione delle procedure, non sembrano essere stati sufficienti al Governo per definire in maniera veramente innovativa l'istituto dell'amministrazione straordinaria, la cui applicazione ha prodotto « qualche discrasia (secondo un eufemismo utilizzato del Sottosegretario, in sede di replica) rispetto agli obiettivi che la legge stessa si era prefissata ».

Il testo approvato non sembra fornire adeguate risposte in merito all'assimilazione dell'istituto in questione alle « ordinarie » procedure fallimentari – argomento spesso utilizzato per risolvere a monte il problema della distorsione della concorrenza – e, quindi, al ruolo che il potere politico deve rivestire in futuro; alla troppo ampia discrezionalità della P.A. nella procedura stessa; alla parzialità del campo di applicazione della normativa; alle altre questioni relative alla gestione della legge.

A poco serve, quindi, ribadire nominalisticamente la natura di procedura concorsuale dell'istituto in questione. Allo stesso modo, solo formale risulta essere il previsto intervento del giudice – organo *super partes* – se vengono lasciati al Ministero dell'industria ampi poteri in merito alle questioni più delicate della procedura.

Così come a nulla serve conferire al giudice un potere di valutazione che non sia completamente autonomo.

I criteri enunciati cui il Governo deve attenersi per l'emanazione della « nuova » disciplina sembrano delineare una normativa che non riprende gli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà; non fa riferimento alle condizioni che la UE impone per la concessione di aiuti; nulla dice in merito alle concrete e reali prospettive di ripristino della indispensabile redditività di un'impresa, non fa alcun riferimento alla realtà del tessuto produttivo italiano, costituito per oltre il 95 per cento da imprese che non hanno una rilevanza « sociale », ma che creano occupazione o la assorbono dalla grande industria.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del testo della Commissione, se è vero che le disposizioni per il comparto siderurgico costituiscono specifiche operative relative alla conclusione delle istruttorie di domande già presentate con esito favorevole e non, invece, una proroga dei termini per la presentazione di nuove domande, la puntualizzazione di alcune questioni relative alla legge 481/94 porterebbe sicuramente ad una più organica stesura.

Tale legge, infatti, al fine di favorire l'attuazione delle decisioni comunitarie per la ristrutturazione del comparto siderurgico, prevedeva contributi per la soppressione di impianti e, unitamente, per investimenti in settori diversi. Sarebbe stato sicuramente fonte di certezza per gli operatori e di maggiore trasparenza nelle procedure – in ossequio ai richiamati obbiettivi posti dal Governo – un testo in cui fosse stata eliminata qualunque interpretazione fuorviante del testo legislativo vigente, subordinando la concessione dei contributi per la dismissione degli impianti alla *conditio sine qua non* della presentazione di un valido programma di reinvestimento.

Allo stesso modo, sarebbe stato importante ribadire che le eventuali eccedenze di contributi, dovute alla rinuncia, alla sopraggiunta inesistenza delle imprese aventi diritto, ovvero ad altra causa, non sarebbero state perdute, ma « assegnate » alle altre aziende in graduatoria.

Il testo approvato dalla maggioranza contiene disposizioni relative alle camere di commercio che poco hanno a che fare con le strategie di politica industriale del governo. Non è chiara la motivazione in base alla quale, secondo il testo originario, le camere di commercio vengono esentate dall'obbligo di presentare il cosiddetto conto giudiziale.

Certamente non è stata introdotta una norma di trasparenza escludendo le CCIAA dal giudizio della Corte dei conti sulla regolarità e, quindi, sulla responsabilità di coloro che « ...sono incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato... », come recita l'articolo 44 della legge n. 1241 del 1944.

Sorge, quindi, il dubbio che le disposizioni contenute nell'originario articolo 4 possano in qualche modo favorire comportamenti non condivisibili, e tutto ciò è alimentato dal fatto che il Governo ha ritenuto di disattendere una sentenza della Corte costituzionale – n. 10 luglio 1981, n. 129 – nella quale è stata riconosciuta l'esenzione solo per gli agenti contabili degli organi costituzionali. Sentenza, questa, che, in qualche modo, è stata ribadita da un recentemente pronunciamento della Corte dei conti che nella sentenza del 24 giugno 1996, n. 41 – sezione giurisdizionale del Lazio – rendeva obbligatoria per le camere di commercio la presentazione del conto giudiziale, in quanto agenti contabili dell'Unioncamere. Anche il testo dell'articolo 4 adottato dalla Commissione non pare soddisfacente a chiarire tutte queste perplessità.

Mario Lucio BARRAL,
Relatore di minoranza.

MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del regolamento).

Sostituire gli articoli 1, 2 e 4 con il seguente:

ART. 1.

(Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico).

1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centoottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvesti-

mento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per le sole aziende che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di cui al comma 3. Gli eventuali importi, eccedenti la ripartizione sono assegnati ai soggetti che hanno ottenuto l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato decreto-legge n. 396 del 1994.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 381, è soppressa la parola: « preferenziale ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4231Abis
Lire 500